

Focus sul lavoro autonomo occasionale

Nota informativa n. 15 del 28/5/2024

Il lavoro autonomo occasionale si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.

La sua disciplina è rinvenibile nelle seguenti disposizioni:

- art. 2222 c.c. sotto il profilo civilistico, trattandosi di contratto d'opera in cui una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente;
- art. 67 TUIR ai fini fiscali, qualificandosi come reddito diverso;
- art. 44, c. 2, del DL 269/2003 sotto il profilo previdenziale. Come indicato nella lettera di incarico *“a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (...), sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata”*.

Partendo dall'analisi del citato articolo 2222 e dalle indicazioni fornite da dottrina e giurisprudenza, possiamo affermare che la collaborazione assume natura autonoma occasionale al verificarsi delle seguenti condizioni:

- apporto di lavoro prevalentemente personale;
- corresponsione di un corrispettivo determinato in funzione dell'opera eseguita o del servizio e quindi con assunzione del rischio economico da parte del lavoratore;
- oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio;
- assenza di vincolo di subordinazione;
- assenza di etero organizzazione per cui non devono sussistere vincoli di orario e di modalità tecniche di esecuzione del lavoro;
- occasionalità e quindi assenza di continuità nella esecuzione delle prestazioni e di periodicità e la prestazione deve essere unica e saltuaria: il lavoratore riceve un unico incarico, anche se l'assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale;
- assenza di coordinamento con l'attività del committente;
- assenza di inserimento funzionale nell'organizzazione;
- assenza di impiego di mezzi organizzati.

Si evidenzia che il lavoro autonomo occasionale si differenzia dalla **prestazione occasionale**: in questo secondo caso si prescinde dalla natura autonoma o subordinata del rapporto, la procedura prevede adempimenti particolari da assolvere in via telematica attinenti alla comunicazione

preventiva del rapporto e alla successiva erogazione del compenso, a mezzo voucher, al netto delle ritenute previdenziali e assicurative oltre che alla quota del costo del servizio. Con riferimento ai redditi prodotti realizzando collaborazioni di natura autonoma occasionale si configura sempre l'onere di versare le ritenute fiscali mentre le ritenute previdenziali sono subordinate all'entità complessiva di questa tipologia di reddito in capo al percipiente ed il collaboratore non fruisce delle tutele INAIL.

Affrontiamo qui di seguito i seguenti aspetti:

- 1. Il trattamento previdenziale*
- 2. Il trattamento fiscale*
- 3. La redazione del contratto*
- 4. La comunicazione preventiva*

1. Il trattamento previdenziale

Il lavoratore deve dichiarare, all'atto del pagamento, se con quell'importo va a superare complessivamente 5.000 euro di compensi da lavoro autonomo occasionale: in tal caso deve iscriversi alla Gestione Separata INPS ed il committente deve versare i contributi previdenziali alla gestione separata INPS di cui 2/3 resteranno a carico del committente mentre 1/3 saranno trattenute al collaboratore, sarà il committente a versarsi integralmente.

2. Il trattamento fiscale

Il reddito da lavoro autonomo occasionale è qualificato come reddito diverso ed è soggetto ad Irpef: il committente, nella sua qualità di sostituto d'imposta, applica al compenso esposto nella ricevuta emessa dal lavoratore la ritenuta a titolo di acconto pari al 20% della prestazione lorda.

Il lavoratore autonomo occasionale è tenuto a consegnare un documento fiscale che attesti quanto ricevuto come compenso che deve riportare:

1. numero e data di emissione della ricevuta;
2. dati anagrafici del prestatore (nome, cognome, indirizzo e codice fiscale);
3. dati del committente (denominazione sociale o nome e il cognome, indirizzo, codice fiscale e partita IVA);



4. descrizione dell'attività svolta e compenso concordato;
5. ritenuta d'acconto nel caso il committente possa agire come sostituto d'imposta;
6. riferimenti normativi (esenzione IVA ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 633/1972 e, se si applica la ritenuta d'acconto, art. 25, D.P.R. 600/1973).

Fac-simile di ricevuta per lavoro autonomo occasionale

DENOMINAZIONE

VIA

CAP E CITTA'

CODICE FISCALE

RICEVUTA N. ____ DEL __/__/__

Il/la sottoscritto/a, _____, nato/a a _____ il
__/__/__, residente in _____ (____), Via _____ n°
____, C.F. _____

DICHIARA

- che il compenso non è soggetto ad IVA ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 per carenza del presupposto soggettivo non svolgendo abitualmente tale attività lavorativa;
- che il compenso non è soggetto a ritenute previdenziali (ex art. 35 del DLgs 36/2021), in quanto nel corso dell'anno non ha percepito per collaborazioni di natura autonoma occasionale importi complessivamente superiori ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- di ricevere per la collaborazione di natura autonoma occasionale avente ad oggetto _____ (descrizione) resa in vostro favore in data _____

Compenso lordo € _____

Ritenuta a titolo di acconto del 20% € _____

Netto pagato € _____

Luogo - Data Firma

3. La redazione del contratto



Non è obbligatoria ma vivamente consigliata la redazione del contratto di collaborazione al cui interno evidenziare i seguenti aspetti:

1. descrizione dell'attività oggetto del contratto;
2. tempi di esecuzione e le modalità, nonché anche il luogo in cui eseguire la prestazione;
3. compenso pattuito e tempi e modalità di pagamento;
4. possibilità e le modalità di recesso anticipato dal contratto.

Non è obbligatorio il pagamento tracciabile – se non per importi superiori ad euro 4.999,99 euro (euro 1.000 per associazioni e società sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 25 della Legge 133/1999) - ma vivamente consigliato.

Fac-simile di contratto di collaborazione autonoma di carattere occasionale

SU CARTA INTESTATA RIPORTANTE I DATI DEL COMMITTENTE

Egregio/a Signore/a

Via.....

Città....., Cap

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Oggetto: incarico per collaborazione di natura autonoma occasionale di natura intellettuale.

Facendo seguito agli accordi verbali intercorsi, con la presente, _____ (nome dell'organizzazione), le propone il conferimento di un incarico per lo svolgimento di attività di _____ giusta delibera del Consiglio Direttivo del ___/___/___, alle seguenti condizioni:

1. **Qualificazione del rapporto:** l'incarico si intende prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del Codice civile, nella forma della collaborazione di lavoro autonomo a carattere occasionale non coordinato, trattandosi di una collaborazione non ripetitiva nel tempo. La prestazione risulta esclusa dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto soggettivo, come da Vostra dichiarazione.

2. **Modalità di espletamento dell'incarico:** la prestazione dovrà essere svolta personalmente e con piena autonomia organizzativa, senza vincoli di subordinazione e di etero-organizzazione dei tempi



e luoghi di lavoro. Il collaboratore è tenuto a ultimare l'incarico entro il __/__/__ e potrà svolgere l'attività nella propria sede lavorativa ovvero avvalersi della struttura del committente previo accordo con il responsabile individuato nella persona di _____. Il responsabile avrà cura di informare il collaboratore in merito ai rischi presenti in struttura e quelli connessi allo svolgimento dell'incarico e alle misure di sicurezza adottate che il collaboratore è chiamato a rispettare;

3. Corrispettivo: per il suddetto incarico le sarà riconosciuto un compenso lordo complessivo di Euro (*lettere*) da corrispondersi a _____ dal termine dell'attività e a verifica dei risultati raggiunti, dietro presentazione di regolare ricevuta. Il versamento avverrà con modalità tracciabile sul conto corrente intestato al collaboratore acceso presso l'Istituto _____
Codice IBAN _____.

Il percettore è tenuto a dichiarare nella ricevuta l'eventuale superamento del tetto dei complessivi cinquemila euro annui per l'applicazione delle ritenute previdenziali da parte del committente ai sensi dell'art. 35 del DLgs 36/2021

4. Rimborso spese. Il committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio anche se afferenti al presente contratto, che rimangono a totale carico dell'incaricato salvo che non abbia acquisito dal committente espressa autorizzazione preventiva.

5. Risoluzione del rapporto: il rapporto potrà essere risolto da ambo le parti, in qualsiasi momento. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il corrispettivo verrà riproporzionato in base alle prestazioni erogate durante il minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.

7. Tutela della privacy. Ai sensi della Legge a tutela della privacy, il collaboratore presta il proprio consenso al trattamento dei relativi dati necessario per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto. Il collaboratore, nella realizzazione della prestazione, potrebbe trattare dati personali dei soci/utenti dell'iniziativa in cui è coinvolto assumendo l'obbligo giuridico alla riservatezza, non potendo qualsivoglia informazione acquisita nell'espletamento dell'incarico essere comunicata a terzi o utilizzata al di fuori del contesto della collaborazione se non previamente autorizzato dal Legale rappresentante. Il collaboratore si impegna altresì ad effettuare il trattamento dei dati nel rispetto delle procedure indicate dal committente.

Nel pregarLa di prendere atto di quanto sopra descritto e di restituire, debitamente firmata per accettazione, copia della presente, porgiamo cordiali saluti.

Luogo e data

.....

Per accettazione il collaboratore

.....



Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui all'art. 6 (risoluzione del rapporto); 7 (tutela della privacy).

Luogo e data

Per accettazione il collaboratore

.....

.....

Il sottoscritto, _____ (collaboratore) dichiara di eleggere domicilio in
_____ via _____ n° _____

4. La comunicazione preventiva

Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del DL fisco – lavoro, è stato introdotto a partire dal 21/12/2021 l'obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di collaborazione autonoma occasionale con applicazione, in caso di inadempimento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

L'obbligo di comunicare preventivamente l'avvio di una collaborazione occasionale trova però alcune importanti eccezioni per il mondo dell'associazionismo e dello sport:

- i volontari non sono soggetti a comunicazione preventiva;
- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esonerati. Laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, un'attività d'impresa sono tenuti all'assolvimento dell'obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell'attività imprenditoriale;
- i lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale (vi rientrano anche quelle effettuate dalle guide turistiche, dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua, le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'ordine, le prestazioni rese all'estero in quanto soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate (si pensi alle collaborazioni occasionali nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale);
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli accordi tra sportivi/atleti e società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della immagine dell'atleta abbinata al capo dello sponsor in quanto l'Ispettorato evidenzia che nel caso prospettato la concessione, da parte dell'atleta, dell'uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell'azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l'assunzione di un obbligo "di permettere", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione ex art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel caso in cui non si benefici dell'esenzione, i committenti soggetti all'obbligo devono trasmettere la comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.



La comunicazione avviene mediante:

- SMS,
 - posta elettronica, non necessariamente elettronica,
- e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente quindi:
- On-line dal sito servizi.lavoro.gov.it
 - App;
 - Fax all'ITL competente, da utilizzare esclusivamente in caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione informatici.

Proprio per garantire la fruizione di questi strumenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

All'interno della comunicazione – i cui contenuti possono essere inseriti nel corpo della mail senza alcun allegato, dovranno essere fornite le seguenti informazioni minime, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

ⁱ vedi Ispettorato del Lavoro circolare [n. 393 del 1/03/2022](#); [nota n. 109 del 27/01/2022](#), redatta in collaborazione con il Ministero del Lavoro